



Ministero dell'Università e della Ricerca  
Alta Formazione Artistica e Musicale

## Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

### Accordo con le Rappresentanze Sindacali per l'Utilizzo di Impianti Audiovisivi ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

Il giorno lunedì 14 ottobre 2024, presso il Conservatorio Statale di Musica "Niccolò Paganini" ha avuto luogo, tra la delegazione di Parte Pubblica, la R.S.U. dell'Istituto e le OO.SS. firmatarie del Contratto Nazionale vigente, un incontro per sottoscrivere l'accordo sull'utilizzo di impianti audiovisivi presso la sede di Via Albaro n. 38.

**La Parte Pubblica** del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova, nelle persone del Presidente M° Fabrizio Callai e del Direttore Prof. Roberto Tagliamacco,  
**La R.S.U.** del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova,  
**Le OO.SS.** firmatarie dei C.C.N.L. A.F.A.M.,

#### premesse che:

- Il Conservatorio è sede di Alta Formazione, di Specializzazione e di Ricerca nel settore artistico e musicale e svolge correlate attività di produzione;
- Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;
  - Sede Principale, Via Albaro nn. 36 e 38,
  - Palazzo Senarega, Piazza Senarega n. 1,
  - Palazzo Doria Carcassi (Fondazione *Carige*), Via David Chiossone n. 10;
- Il Conservatorio occupa n. 110 dipendenti;
- La sede principale di Via Albaro n. 38 - per esigenze di tutela dell'ingente patrimonio strumentale, storico e bibliotecario, nonché di sicurezza sia dei dipendenti che dell'utenza - è dotata di un impianto di videosorveglianza installato al piano terra dell'Istituto,

#### convengono quanto segue:

Il Conservatorio è dotato di n. 3 telecamere a circuito chiuso nei seguenti locali del piano terra di Via Albaro n. 38:

- Ingresso: n. 1 telecamera;
- Biblioteca: n. 2 telecamere.

Incaricato alla videosorveglianza è il Presidente del Conservatorio, alla presenza del quale possono essere visionate le videoregistrazioni, previa autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza.

Le parti si danno atto che i dipendenti saranno informati personalmente, oltre che dalla cartellonistica esposta, anche mediante ricezione di personale comunicazione via email con allegato il presente accordo.

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- La raccolta e l'uso delle immagini è effettuata solo in funzione del perseguimento delle esigenze di cui alla premessa;
- I dipendenti ed i cittadini in genere, che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- Nella registrazione, i periodi di conservazione delle immagini viene limitato ai 15 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, richieste ed autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza;





**Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova**  
Istituto di Alta Formazione Musicale

**Accordo con le Rappresentanze Sindacali per l'Utilizzo di Impianti Audiovisivi**  
ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

- Viene esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni statistiche;
- Le immagini non saranno diffuse all'esterno.

Le parti convengono inoltre che:

- Nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza, saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e dignità delle persone;
- Possono accedere alle immagini solo i seguenti soggetti: il Presidente del Conservatorio, altro dipendente autorizzato dallo Stesso Presidente, le autorità di pubblica sicurezza;
- Le immagini non possono essere visionate da estranei;
- Nelle attività di sorveglianza sarà rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, non potendo quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- Viene esclusa in ogni caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Parte Pubblica**

IL PRESIDENTE  
M° Fabrizio Callai

IL DIRETTORE  
Prof. Roberto Tagliamacco

*Roberto Tagliamacco*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*Barbara Romeo*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**Per la Parte Sindacale**

**R.S.U.**

Cesare Castagnoli

Marco Bettuzzi

Barbara Romeo

**OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.**

CGIL Patrizia Conti

CISL Massimo Gimelli

UNAMS Piero Paolo Fantini